



**Comune di BITONTO**  
**Provincia di Bari**

**I.C.I.**  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2006**

Si comunica che con deliberazione di G.C. n. 167 dell'8/03/2006, esecutiva ai sensi di legge, per l'anno 2006 ai fini del pagamento ICI, sono state stabilite le seguenti aliquote e riduzioni:

- Aliquota <b>ordinaria</b> per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	<b>7 per mille</b>
Altre aliquote:	
a) Per le unità immobiliari direttamente adibite ad <b>abitazione principale</b> delle persone fisiche, soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (a norma dell'art. 5 del Regolamento sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in Catasto; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria classificata catastalmente C/2 o C/6)	<b>5 per mille</b>
b) per le unità immobiliari destinate ad abitazione possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale	<b>5 per mille</b>
c) per le unità immobiliari destinate ad abitazione locata a titolo di abitazione principale con contratto tipo stipulato ai sensi dell'art.2, comma 3, legge 9/12/98, n. 431, contratto definito negli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative	<b>5 per mille</b>
d) per le unità destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni	<b>8 per mille</b>
e) per l'unità immobiliare destinata ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto: e.1) da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari; e.2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un parente od affine entro il 1° grado; purché la stessa non risulti locata	<b>5 per mille</b>

Sono stabilite inoltre le seguenti aliquote agevolate:

a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni della imposta previste dall'art.7 della legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"><li>• organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nel registro istituito dalle regioni</li><li>• cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nell'albo regionale</li></ul>	<b>3 per mille</b> <b>5 per mille</b>
in favore di proprietari che eseguono interventi volti: <ul style="list-style-type: none"><li>• al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili</li><li>• al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico</li><li>• alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali</li><li>• all'utilizzo di sottotetti</li></ul> Le citate aliquote si applicano limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5°, della legge 27/12/97, n.449;	<b>5 per mille</b> <b>4 per mille</b> <b>5 per mille</b> <b>5 per mille</b>
b2) per immobili situati nei centri storici, centro urbano e frazione destinati ad attività professionale e/o autonoma propria del soggetto passivo (attività quali definite dagli artt. 49 e 54 DPR 917/86)	<b>3 per mille</b>
c2) per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di tali beni e per un periodo non superiore a 3 anni. (per beneficiare di tale aliquota l'impresa deve dare immediata comunicazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, precisando che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare i dati degli acquirenti e la data del contratto; l'aliquota stabilita dal presente punto è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della vendita).	<b>5 per mille</b>

Per le unità immobiliari di proprietà delle ONLUS, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.460 del 4.12.97

**3 per mille**

**AREE FABBRICABILI**

Il valore da assumere come base imponibile per le aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di fabbricabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita aventi analoghe caratteristiche.



### **Detrazioni:**

- dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € **110** (euro-centodieci/00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- La citata detrazione è elevata a € **220** (euro-duecentoventi/00):

- per i nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75%, come individuato dal 3° comma – art.3, legge 5.2.92 n.104, inabile a qualsiasi lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L.;
- per i titolari di pensione sociale che non hanno altre proprietà all'infuori della casa di abitazione;

Per usufruire di tale maggiore detrazione il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita dichiarazione, redatta a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con cui attesti il possesso dei requisiti innanzi descritti e si impegni a comunicare eventuali variazioni che facciano venir meno il beneficio in parola; la citata dichiarazione deve essere corredata dalla copia dell'attestato della ASL o del certificato di pensione sociale ed è valida anche per gli anni successivi in assenza di variazioni;

Il **pagamento** dell'imposta dovuta deve essere effettuato in due rate:

- la prima entro il 30 giugno, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, determinata con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni in vigore nell'anno 2005;
- la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Il pagamento dell'intera imposta dovuta per l'intero anno può essere effettuato in unica soluzione entro il mese di giugno 2006.

Il **versamento** dell'imposta può essere effettuato con le modalità di seguito indicate:

- a. versamento sul c/c postale n. **63742936** intestato al Concessionario della riscossione **ASV Spa –ICI COMUNE DI BITONTO;**
- b. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell'ICI dovuta anche tramite bonifico bancario o vaglia internazionale ordinario o versamento in conto corrente secondo quanto stabilito dal D.M. 13/11/1995.

Per quanto non previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Ulteriori informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta possono essere richiesti presso l'Ufficio Comunale Tributi.

Bitonto,

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE  
rag. Michele Daucelli

IL SINDACO  
prof. Nicola Pice